

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 20 LUGLIO 2015, N. 31382: trasporto di rifiuti senza osservare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione ed individuazione del luogo di consumazione del reato.

«... poiché il reato di cui all'art. 256, comma 4 d.lgs. n. 152 del 2006 è reato di condotta (Cfr. Sez. 3, n. 15560 del 14/3/2007, Andreani, Rv. 236341) e la stessa è stata contestata quale raccolta e trasporto di rifiuti senza l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, è indubitabile che tale condotta è iniziata nel momento della raccolta dei rifiuti e nel luogo di presa in carico degli stessi ed è stata "perdurante" per tutto il tempo del trasporto con l'autocarro, ossia fino al momento dell'accertamento della contestata violazione.

In base ai criteri di cui all'art. 8 c.p.p., il locus commissi delicti, infatti, va individuato con quello dell'inizio della condotta.»

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

TA

UDIENZA PUBBLICA
DEL 09/06/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALDO FIALE
Dott. ELISABETTA ROSI
Dott. ANDREA GENTILI
Dott. ENRICO MENGONI
Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO

- Presidente - SENTENZA N. 2610/2015
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 13839/2015
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

D'ANGIULLI VITTORIO N. IL 03/12/1967
CARAMIA ANTONIO N. IL 02/04/1962

avverso la sentenza n. 225/2013 TRIBUNALE di BRINDISI, del
25/06/2014

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

il rinvio *Manlio D'Urso*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv
venuto del

Roberto Fiore, che ha chiesto l'assoluzione
ricorso



RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Brindisi con sentenza in sede di giudizio immediato pronunciata il 25 giugno 2014 e depositata il 19 settembre 2014 ha condannato alla pena di 4 mila euro di ammenda D'Angiulli Vittorio e Caramia Antonio, per il reato di cui all'art. 256, comma 4 d.lgs n. 152 del 2006 con riferimento al comma 1 lett. b), perché il primo quale titolare della società Ecologia Sud, proprietaria dell'autocarro targato DG775BF, il secondo quale autotrasportatore, raccoglievano e trasportavano rifiuti pericolosi senza contenerli in colli con indicazione della lettera R sui colli (art. 4, comma 8, richiamato dall'autorizzazione), in Brindisi il 16 giugno 2010.

2. Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, per il tramite dei propri difensori, chiedendo l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi:

1) Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità (art. 8, c.3 e 23, c. 1 c.p.p.) ed erronea applicazione ed inosservanza della legge penale in riferimento all'art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006, in relazione alle ordinanze di rigetto della sollevata eccezione di incompetenza territoriale emesse il 17 luglio 2013 ed il 27 gennaio 2014. Il giudice non ha considerato la documentazione prodotta dalla difesa a sostegno dell'eccezione, atta a dimostrare che la consumazione del reato aveva avuto inizio a Lecce, affermando l'erroneo principio che l'eccezione di incompetenza per territorio deve essere valutata allo stato degli atti presenti nel fascicolo del dibattimento, contrariamente al principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 21195 del 2011. Inoltre il giudice non ha considerato che la fattispecie è un reato permanente e la consumazione era comunque iniziata dal momento in cui l'autocarro aveva preso in consegna i rifiuti, ossia, come si evinceva dai formulari di trasporto, dal comune di Cavallino in provincia di Lecce, presso la Supercar srl. Del resto lo stesso pubblico ministero si era espresso favorevolmente per l'accoglimento di tale eccezione;

2) Erronea applicazione ed inosservanza delle norme giuridiche in riferimento all'art. 256, c 4, d.lgs. n. 152 del 2006, in particolare, inosservanza della disciplina ADR con riferimento alle prescrizioni imposte nel provvedimento autorizzatorio al trasporto, rilasciato in data 18 dicembre 2006 dall'Albo Nazionale dei gestori ambientali, sez Regione Puglia. L'accordo ADR (Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada, Ginevra 1947) è stato recepito in Italia. Il D.M. 4 settembre 1996 ha poi recepito la direttiva 94/115/CEE, stabilendo che gli allegati A e B dell'accordo costituiscono norme nazionali e tali norme sono state aggiornate con cadenza biennale. Il consulente tecnico della difesa aveva chiarito che il deposito alla rinfusa delle batterie esauste (accumulatori) era legittimo in quanto il cassone carrabile aveva le caratteristiche richieste ed era omologato nel rispetto della disciplina ADR

(come chiarito nell'avvertenza VV14 alla colonna 17 nella parte 3 della tabella A dell'Accordo). Quanto all'erronea applicazione dell'art. 256 c. 4 del D.lgs. n. 152, i ricorrenti hanno osservato che la norma non impone il trasporto in colli, mentre va considerato il richiamo alla lettera b) del comma 9 dell'autorizzazione, che non va applicato congiuntamente con la lettera a): una più attenta lettura dell'autorizzazione consente di escludere la necessità di prevedere colli, laddove vi sia la disponibilità di mezzi idonei, idoneità attestata da perizia giurata (a firma dell'ing. Francesco Semeraro). L'istruttoria dibattimentale aveva accertato che il veicolo era provvisto della targa recante R, posto nella zona posteriore del veicolo, come imposto dalla prescrizione sub a) dell'art. 4 comma 9 del citato provvedimento autorizzativo, per cui il fatto ascritto non è previsto dalla legge come reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va innanzitutto ribadito il principio secondo cui la competenza territoriale deve essere verificata dal giudice e quando - com'è accaduto nella specie - non si celebra l'udienza preliminare, il giudice del dibattimento deve provvedere entro il termine di cui all'art. 491 c. 1, c.p.p., valutando il materiale conoscitivo in quel momento disponibile, vale a dire l'imputazione formulata dal P.M., il fascicolo del dibattimento, le emergenze d'indagine del P.M. che vengano eventualmente poste a disposizione del giudice e delle parti private, le prospettazioni formulate dalla parte interessata e la documentazione dalla medesima eventualmente prodotta a tale fine, senza possibilità di sviluppare attività istruttoria finalizzata all'acquisizione di nuovi elementi, in quanto la decisione sulla competenza per territorio deve essere assunta immediatamente (cfr. Sez. 6, n. 33435 del 4/5/2006, Battistella e altri, Rv. 234348, che ha precisato: "che il giudice dell'impugnazione, a cui sia stata ritualmente devoluta la questione della competenza territoriale, deve operare il controllo con valutazione "ex ante", riferita cioè alle emergenze di fatto cristallizzate in sede di udienza preliminare o, in mancanza di questa, a quelle acquisite non oltre il termine di cui all'art. 491, primo comma, cod. proc. pen., e non può prendere in esame le eventuali sopravvenienze dibattimentali, poiché la verifica ha ad oggetto la correttezza della soluzione data in ordine ad una questione preliminare che, in quanto tale, non implica il confronto con gli esiti istruttori del dibattimento"; conforme Sez. 6, n. 49754 del 21/11/2012, Casulli, Rv. 254100).

2. Nel caso di specie, il giudice di merito ha ritenuto "allo stato degli atti" che l'eccezione non fosse fondata, senza considerare che, in allegato alle memorie presentate dalla difesa nel corso dello svolgimento delle questioni preliminari, erano stati prodotti i formulari di trasporto dei rifiuti, relativi al giorno 16 giugno 2010 (data del commesso reato), dai quali emergeva con assoluta chiarezza che



il trasporto dei rifiuti aveva avuto inizio presso la Supercar srl, sita in Castro mediano, frazione del Comune di Cavallino, in provincia di Lecce. Tale *modus procedendi* costituisce una violazione del principio di diritto sopramenzionato, che vuole garantire una pronta verifica, nel pieno contraddittorio delle parti e mediante l'esame di tutti gli atti presenti al fascicolo o prodotte dalle parti a supporto delle rispettive eccezioni sollevate in merito alla competenza territoriale, in modo da consentire il radicamento del giudizio dibattimentale innanzi al giudice naturale, precostituito per legge alla trattazione del processo penale in merito a quel determinato fatto-reato.

3. Orbene, poiché il reato di cui all'art. 256, comma 4 d.lgs n. 152 del 2006 è reato di condotta (Cfr. Sez. 3, n. 15560 del 14/3/2007, Andreani, Rv. 236341) e la stessa è stata contestata quale raccolta e trasporto di rifiuti senza l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, è indubitabile che tale condotta è iniziata nel momento della raccolta dei rifiuti e nel luogo di presa in carico degli stessi ed è stata "perdurante" per tutto il tempo del trasporto con l'autocarro, ossia fino al momento dell'accertamento della contestata violazione. In base ai criteri di cui all'art. 8 c.p.p., il *locus commissi delicti*, infatti, va individuato con quello dell'inizio della condotta.

4. Attesa la fondatezza del primo motivo di ricorso, con la presente decisione va considerata assorbita la censura prospettata per seconda e atteso l'accoglimento del ricorso la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Lecce, competente per territorio.

PQM

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Lecce competente per territorio


Così deciso in Roma, il 9 giugno 2015.

Il consigliere estensore

Elisabetta Rosi

Il Presidente

Aldo Fiale



u